

21/100/CR05b/C1

**POSIZIONE IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO PER LE ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DA PARTE
DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE DOMICILIATI FUORI DELLA REGIONE
DI RESIDENZA (C 1714 E ABBINATE)**

Si rileva come le proposte di legge **C 3007** e **C 3023** si pongano nel solco delle disposizioni contenute nell'art. 122 della Costituzione, ai sensi del quale "il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". Le nuove disposizioni rendono agevole l'esercizio del diritto di voto e pertanto, in linea di principio, si esprime parere favorevole alla loro introduzione.

Sono inserite, tra i principi fondamentali dei sistemi elettorali regionali, norme volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune ubicato in una Regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

A tal proposito si rileva che le disposizioni inserite, pur "nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni", non si limitano ad enucleare dei principi fondamentali, ma disciplinano anche aspetti procedurali e di dettaglio che sono di competenza del legislatore regionale, basti pensare, ad esempio, al ruolo conferito alla locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Pertanto, tali norme potrebbero trovare applicazione esclusivamente "in assenza di specifiche disposizioni regionali".

In relazione alle proposte di legge **C 1714** e **C 3026** si rileva come l'ambito di applicazione contenute riguardino esclusivamente elezioni politiche, europee e consultazioni referendarie, pertanto, non si ritiene di avere nulla da rilevare.

In relazione, infine, alla proposta **C 3003** si rileva come questa disciplina l'esercizio del diritto di voto agli elettori domiciliati fuori della Regione di residenza per motivi di studio universitario o di lavoro o che sono domiciliati per brevi periodi all'estero per motivi di studio universitario o presso il comune di domicilio o per corrispondenza. L'ambito di applicazione riguarda le elezioni al Parlamento nazionale ed europeo, quelle regionali e comunali e le consultazioni referendarie statali.

Trattasi di disposizioni che rendono effettivo ed agevole l'esercizio del diritto di voto e pertanto, in linea di principio, si esprime parere favorevole alla loro introduzione. A tal proposito, però, si rileva che le disposizioni inserite nell'art. 3 per le elezioni regionali, non si limitano ad enucleare dei principi fondamentali, ma disciplinano anche aspetti procedurali e di dettaglio che sono di competenza del legislatore regionale, basti pensare, ad esempio, al ruolo conferito alla locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Pertanto, tali norme potrebbero trovare applicazione esclusivamente "in assenza di specifiche disposizioni regionali".

Le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a nome della Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, rilevano che, con riferimento alla PdL C 3007, il comma 2 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 contrastano con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con le relative norme di attuazione. Lo Statuto speciale, infatti, all'articolo 47 e ss. prevede le modalità di elezione del Consiglio provinciale e all'articolo 4, primo comma, n. 3), la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, prevede le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Suedtirolo concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo le osservazioni formulate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, evidenzia che in materia di elezioni regionali e comunali la medesima Regione detiene una competenza legislativa primaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. 1-bis), della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), il quale statuisce che *“la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali”*.

Infine, si sottolinea come la PdL in commento, nella sua formulazione attuale, risulti di difficile applicazione nella Regione FVG, dove il ruolo delle Prefetture è diverso rispetto a quello delle Prefetture che operano nelle regioni a statuto ordinario. Non essendo infatti previste nella PdL disposizioni che disciplinino il necessario collegamento fra gli uffici periferici dello Stato e gli uffici regionali, in assenza di una disciplina regionale di dettaglio, non sarebbe possibile rendere effettivo l'esercizio del voto da parte dei domiciliati fuori Regione. Si ritiene pertanto che tali disposizioni, che riguardano in particolare le operazioni che le Prefetture dovrebbero svolgere per conto della Regione, debbano necessariamente essere adottate dal legislatore nazionale.

Pertanto, sarebbe necessario togliere il riferimento alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, della PdL n. 3007, che contrasta con le normative sopra citate, e, al contempo, prevedere l'inserimento di una clausola di salvaguardia dal seguente tenore:

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"3. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Con riferimento alla **PdL 3007**, si osserva, infine, che essendo il servizio elettorale di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 14 del d. Lgs 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, pertanto, regolarmente ad ogni tornata elettorale essi istituiscono seggi, anche speciali, si ritiene più efficace e di più semplice attuazione ipotizzare il voto per gli elettori domiciliati fuori dalla Regione di residenza, presso il Comune capoluogo di provincia, invece che presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Roma, 17 giugno 2021